

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/1123 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione ha contestato la mancata attuazione della direttiva n. 2005/45/CE.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.

Dal momento che la Repubblica italiana non ha notificato alla Commissione i provvedimenti emanati per dare esecuzione alla direttiva in oggetto, la Commissione ne ha dedotto che detti provvedimenti, che l'Italia avrebbe dovuto mettere in vigore entro il 20 ottobre 2007, non erano ancora stati adottati alla data in cui è stato esperito il Ricorso, da parte della Commissione stessa, di fronte alla Corte di giustizia, cioè in data 29 gennaio 2009.

Successivamente, le autorità italiane hanno recepito le disposizioni della direttiva in oggetto con D. P. R. 31/3/2009 n. 55.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE. Si anticipa, per esigenze di completezza, che successivamente al 30 giugno 2009, precisamente l'8/10/2009, la Commissione, grazie al recepimento della direttiva nel suddetto D. P. R. 31/3/2009 n. 55, ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: "EMSA"), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione (n. 2005/4480 "Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE"), attivata il 2005 e attestata al passaggio del "ricorso" ex art. 226 TCE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	RC C-121/0	No

Scheda 1- Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2005/4480** ex art. 226 del Trattato CE.

"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno. Tale fondo di garanzia risulta funzionale, come previsto dalla direttiva stessa, a tenere indenne il consumatore dai rischi connessi all'eventuale insolvenza dell'impresa organizzatrice e/o venditrice del pacchetto turistico, segnatamente da quelli relativi all'eventuale mancata restituzione degli importi versati e alla possibilità del mancato rimpatrio.

La Commissione ritiene, in particolare, che le modalità di funzionamento del "Fondo di garanzia", istituito presso le autorità italiane, siano tali da compromettere un'efficace tutela del consumatore, considerato che quest'ultimo deve necessariamente agire, nei confronti del fondo stesso, entro il termine di tre mesi dalla fine del viaggio, con il che potrebbe darsi che il consumatore ancora ignori, entro tale breve periodo, la circostanza della sopravvenuta insolvenza dell'altra parte contrattuale e risulti, pertanto, all'oscuro della circostanza per cui il fondo medesimo rappresenta, in quella situazione, l'unico strumento rimasto a garanzia delle sue ragioni.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2009 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. A fini di completezza, si precisa che, successivamente al 30 giugno 2009 e, precisamente, in data 8 ottobre 2009, la Commissione europea ha ritirato il ricorso già proposto. Si resta, pertanto, in attesa dell'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III
ANALISI DEI RINVII
PREGIUDIZIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI

Nell'ambito della presente relazione è stata predisposta un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 TCE, per i quali la Corte stessa si è pronunciata con sentenza interpretativa nel primo semestre 2009.

Per ciascun rinvio, corredato di relativa sentenza, si propone una scheda apposita, recante indicazione degli elementi rilevanti del procedimento: termini delle norme comunitarie su cui verte l'incertezza interpretativa, rappresentazione sintetica della questione controversa, estremi della sentenza, impatto finanziario.

La III° parte dell'elaborato è costituita pertanto di numero 33 schede concernenti nel loro complesso sia i casi di sentenze emanate su rinvio esperito da giudici italiani, sia quelli relativi a sentenze emesse a definizione di rinvii proposti da giudici di altri Stati membri della UE.

Le schede sono state raggruppate in ragione del settore su cui verte la questione di interpretazione della norma comunitaria.

PAGINA BIANCA

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

PAGINA BIANCA

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata instaurata da un giudice italiano, specificatamente dal Tribunale di Bergamo (causa C-509/07 "Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti - diritti del consumatore - art. 11 co. 2, direttiva 102/87 CEE").

La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia, a definizione della questione interpretativa sollevata, non implica effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di Giustizia a decisione di rinvii, ex art. 234 TCE, proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-509/07	Accordo tra finanziatore e fornitore per credito esclusivo a propri clienti-diritti del consumatore-art. 11 co. 2, direttiva 102/87 CEE (Tribunale di Bergamo)	Sentenza	NO

Scheda 1 - Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-509/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Direttiva 87/102/CEE-Tutela dei consumatori-Credito al consumo-Inadempimento del contratto di vendita".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da parte del Tribunale di Bergamo, di interpretare l'art. 11, n. 2, della dir. 87/102/CEE. La situazione oggetto di tale normativa è quella per cui un cliente (o consumatore), acquirente di beni e servizi da un fornitore, ai fini del pagamento si avvale di un finanziamento che un terzo soggetto ha messo a disposizione per i clienti stessi del predetto fornitore. Riguardo a tale fattispecie, la direttiva sottolinea che l'intento perseguito dal legislatore è quello di fornire al "consumatore", quale "soggetto debole", una tutela nei confronti del finanziatore che risulti "aggiuntiva" rispetto a quella già predisposta dalle legislazioni degli Stati Membri. Precisamente, la direttiva in questione stabilisce che compete al "consumatore" il diritto di agire nei confronti del finanziatore "almeno" ove ricorrano le seguenti circostanze: il cliente che acquista da un fornitore assume un finanziamento da persona diversa dal fornitore stesso; fra il fornitore ed il finanziatore esiste un previo accordo, per il quale il secondo si impegna ad erogare il credito per i clienti del primo e gli viene concessa un'"esclusiva", nel senso che egli stesso è l'unico legittimato a concedere crediti ai clienti di quel determinato fornitore; il consumatore ottiene il credito in base al predetto accordo; il fornitore non fornisce al cliente il prodotto o il servizio, o li fornisce difettosi; il cliente agisce senza successo nei confronti del fornitore. La questione è se compete al cliente (consumatore) il diritto di procedere contro il finanziatore, quando fra questi ed il fornitore sussista un accordo di messa a disposizione del credito per i clienti del fornitore stesso, ma non sia pattuita l'"esclusiva" a favore del suddetto finanziatore. La Corte ha precisato che quella approntata dalla direttiva è un tipo di tutela, nei confronti del consumatore, da considerarsi "minima", nel senso che il legislatore comunitario ha voluto riconoscere al cliente un'azione nei confronti del finanziatore "almeno" ove questi vanti il diritto di "esclusiva". Di conseguenza è ammesso che la normativa interna, come quella italiana, stabilisca forme di protezione più intense, come quella che estenda il diritto del cliente verso il finanziatore anche a situazioni in cui l'accordo fra fornitore e finanziatore non preveda l'esclusiva predetta. Infatti la direttiva, riguardo agli strumenti da essa approntati a favore del consumatore, consente che la normativa nazionale preveda misure ancora più favorevoli nei confronti di quest'ultimo.

Stato della Procedura

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-509/07 (art. 234 TCE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.